

Valutazione finale degli alunni ed esame di Stato del secondo ciclo

anno scolastico 2019-2020

a cura di Rocco Fazio

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

I consigli di classe

- **Aggiornano**, ove necessario, **le progettazioni** definite a inizio anno scolastico
- L'aggiornamento riguarda gli **obiettivi** di apprendimento, i **mezzi**, gli **strumenti** e le **metodologie** sulla base delle intervenute modalità di DAD
- Per ciascuna disciplina, individuano, i **nuclei fondamentali non affrontati o che necessitano di approfondimento** e i relativi **obiettivi di apprendimento**, da trattare e conseguire attraverso il **piano di integrazione degli apprendimenti**

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

Il collegio dei docenti

- **Integra**, ove necessario, **i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento** degli alunni già approvati nel PTOF
- **Comunica i criteri alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito**, che vale come integrazione temporanea al PTOF

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

RICHIAMO AL REGOLAMENTO (D.P.R. 122/2009)

- La valutazione è espressione dell'autonomia professionale dei docenti, nella sua dimensione individuale e collegiale, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
- Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva
- La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico e concorre ai processi di autovalutazione degli alunni
- Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

- Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta**, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

DEROGHE AL REGOLAMENTO (D.P.R. 122/2009)

- Voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- Votazione in ciascuna disciplina non inferiore a sei decimi
- Non si applica la sospensione del giudizio
- Non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore obbligatorio

COSA ACCADE IN CASO DI VALUTAZIONE INFERIORE A SEI DECIMI IN UNA O PIÙ DISCIPLINE

- Le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline si riportano nel verbale di scrutinio finale
- I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei decimi, sono riportati nel documento di valutazione finale.

Una proposta per la valutazione

Per la costruzione di una scheda di valutazione possono essere considerati, a titolo di esempio, i seguenti indicatori:

- Acquisizione dei contenuti e organizzazione dell'apprendimento
- Livello di autonomia (imparare ad imparare)
- Partecipazione alle attività didattiche a distanza
- Interazione e comunicazione
- Competenze digitali
- ...

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI COME SI ATTRIBUISCE IL CREDITO SCOLASTICO

- Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017
- **Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo**, con riferimento all'allegato A al Decreto corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato

ALLEGATO A D. LGS. 62/2017

Media dei voti	Fasce di credito ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – ELEMENTI DA TENERE IN CONTO PER I CRITERI

- **I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.** Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.
- **I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento,** e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Una proposta di criteri di attribuzione del credito

Gli elementi che vengono considerati positivi ai fini dell'attribuzione del credito scolastico:

1. il voto eccellente di comportamento (9-10);
2. la partecipazione al dialogo educativo, ovvero l'interesse, la puntualità e la disponibilità a partecipare attivamente alle ordinarie attività didattiche, in particolare a quelle della didattica a distanza, nonché la partecipazione positiva al percorso di religione cattolica o eventuali attività alternative e di cittadinanza e costituzione;
3. la partecipazione positiva (ovvero il superamento della prova finale di profitto) a progetti di ampliamento dell'offerta formativa per un numero di ore stabilito dal medesimo progetto (di norma il 75% delle ore);
4. eventuali competenze acquisite all'interno e all'esterno della scuola riconosciute congruenti con il PECUP dal Consiglio di classe.
5. La partecipazione positiva ai PCTO (a giudizio del consiglio di classe)

Se la media dei voti è inferiore alla media di fascia, per assegnare il credito massimo della fascia occorrono 3 elementi positivi su 5;

se la media dei voti è maggiore o uguale alla media di fascia, è sufficiente un elemento su 5.

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

IL PIANO DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predisponde il **piano di apprendimento individualizzato**
- Nel PAP sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
- Il PAP è allegato al documento di valutazione finale

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

È POSSIBILE DELIBERARE LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA?

- Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di **alcun elemento valutativo** relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a **situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, con **motivazione espressa all'unanimità**, può non ammetterlo alla classe successiva.

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON H, DSA, BES

- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del PEI, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica
- Il PAP, ove necessario, integra il PEI
- Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP
- Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto per gli alunni con DSA
- Il PAP, ove necessario, integra il PDP

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

- Il consiglio di classe individua le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inserisce in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**
- Le attività relative al PIA e al PAP costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22)
- Dette attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021
- Le attività didattiche relative al PIA e al PAP sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali

O.M. n. 11 del 16.05.2020

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI NON TERMINALI

ALUNNI PROVENIENTI DALLA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE

- Per gli alunni rientrati anticipatamente da esperienze di mobilità internazionale individuale, **il consiglio di classe**, per riallineare il percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, **tiene conto degli apprendimenti e delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, anche se non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione**
- **Il consiglio di classe può valutare la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti**
- Gli alunni che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a un'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, sono inseriti nella classe corrispondente. I consigli di classe operano secondo quanto previsto per gli alunni in mobilità transnazionale

LE OSSERVAZIONI DEL CSPI SULL'ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE

LA PRIVACY

Il CSPI suggerisce di precisare nel testo dell'Ordinanza in esame come qualificare nella pubblicazione all'Albo della scuola l'ammissione alla classe successiva deliberata per effetto delle deroghe disposte dal decreto legge e recepite nell'Ordinanza stessa. Raccomanda inoltre di dare giusta evidenza alla precisazione del Garante della privacy che distingue le forme di pubblicità consentite come l'Albo della scuola, da quelle non consentite, come la pubblicazione degli esiti degli alunni nel sito web della scuola o sui social network.

LE OSSERVAZIONI DEL CSPI SULL'ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE

L'INTEGRAZIONE DEL CREDITO

OSSERVAZIONE ACCOLTA (Art. 4 c. 4 dell'O.M. 11/2020)

I criteri saranno stabiliti dal Collegio dei docenti

- Il CSPI ritiene opportuna la possibilità di integrazione del credito minimo attribuito agli studenti del terzo e quarto anno della scuola secondaria di secondo grado ammessi alla classe successiva, pur in presenza di valutazioni non sufficienti in una o più discipline (come già previsto dalla bozza di Ordinanza).
- **Ritiene peraltro che tale possibilità di integrazione, considerate le difficoltà oggettivamente rilevate in tutte le classi nel periodo di didattica a distanza, debba essere consentita anche a quegli studenti che sono stati ammessi alla classe successiva con valutazioni tutte positive ma con una media dei voti che ha determinato l'attribuzione di un credito inferiore al livello massimo e che, al termine dell'a.s. 2020/21 abbiano dimostrato un miglioramento dei livelli di apprendimento raggiunti rispetto all'anno scolastico precedente.**

LE OSSERVAZIONI DEL CSPI SULL'ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE

LE ATTIVITÀ DAL 1 SETTEMBRE 2020

Riguardo alle disposizioni per il recupero degli apprendimenti nell'a.s. 2020/21, il CSPI ritiene che, in assenza di disposizioni specifiche inerenti il calendario scolastico 2020/21, le previsioni dell'art. 6 dell'Ordinanza rappresentino una **violazione degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 275/99**, il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, **nonché del CCNL vigente nella parte in cui fanno riferimento all'avvio delle attività didattiche ordinarie della scuola a partire dal 1° settembre 2020.**

LE OSSERVAZIONI DEL CSPI SULL'ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE

LE ATTIVITÀ DAL 1 SETTEMBRE 2020

Il CSPI ritiene pertanto che l'art. 6 dell'Ordinanza vada riformulato, inserendo il riferimento all'attività di programmazione di inizio anno e alle prerogative che la normativa vigente assegna al collegio dei docenti e ai consigli di classe in materia di predisposizione e revisione del piano dell'offerta formativa triennale e di progettazione dei percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe, delle iniziative di recupero e sostegno, dei criteri e delle modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti.

LE OSSERVAZIONI DEL CSPI SULL'ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE

PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IL CSPI HA PROPOSTO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE, NON ACCOLTA

Per gli alunni con disabilità certificata che frequentano le classi del primo e secondo ciclo, in presenza di situazioni didattiche di particolare difficoltà o che comunque attengano ai processi di crescita e di inclusione, il Consiglio di classe competente, sentite le famiglie e in coerenza con il PEI, può motivatamente deliberare la non ammissione alla classe successiva, fermo restando, per quanto attiene agli alunni maggiorenni che frequentano classi del secondo ciclo, il diritto alla frequenza scolastica con l'ausilio del docente di sostegno, limitatamente al ciclo quinquennale degli studi.

O.M. 10 del 16.05.2020

GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

L'AMMISSIONE

- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo (frequenza di almeno tre quarti orario personalizzato, svolgimento prove INVALSI, partecipazione alle attività dei PCTO, votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento)
- L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato
- **AL MOMENTO NON È CHIARO SE È POSSIBILE NON AMMETTERE UN ALUNNA/O AGLI ESAMI E IN QUALI CASI**
- L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'Istituto sede di esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «AMMESSO»

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'AMMISSIONE

- In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
- Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".
- Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.
- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'AMMISSIONE

- Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti, sono previste particolari disposizioni.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

- Il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta
- Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A dell'ordinanza.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – IL PUNTEGGIO
PRIMA VERSIONE DELL'ORDINANZA

CLASSE TERZA		CLASSE QUARTA		CLASSE QUINTA	
Credito conseguito	Nuovo credito	Credito conseguito	Nuovo credito	Media dei voti	Fascia di credito
3	11	8	12	$M < 5$	8-9
4	12	9	14	$5 \leq M < 6$	10-11
5	14	10	15	$M = 6$	12-13
6	15	11	17	$6 < M \leq 7$	14-15
7	17	12	18	$7 < M \leq 8$	16-18
8	18	13	20	$8 < M \leq 9$	19-20
				$9 < M \leq 10$	21-22

LE OSSERVAZIONI DEL CSPI ACCOLTA

L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – IL PUNTEGGIO

CLASSE TERZA			CLASSE QUARTA		CLASSE QUINTA ORDINANZA		CLASSE QUINTA CSPI E NUOVA ORDINANZA	
Credito conseguito DPR 122	Credito convertito ai sensi D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito O.M.	Credito conseguito ai sensi D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito O.M.	Media dei voti	Fascia di credito	Media dei voti	Fascia di credito
3	7	11	8	12	M < 5	8-9	M < 5	9-10
4	8	12	9	14	5 ≤ M < 6	10-11	5 ≤ M < 6	11-12
5	9	14	10	15	M = 6	12-13	M = 6	13-14
6	10	15	11	17	6 < M ≤ 7	14-15	6 < M ≤ 7	15-16
7	11	17	12	18	7 < M ≤ 8	16-18	7 < M ≤ 8	17-18
8	12	18	13	20	8 < M ≤ 9	19-20	8 < M ≤ 9	19-20
					9 < M ≤ 10	21-22	9 < M ≤ 10	21-22

Nella tabella C era presente un errore in corrispondenza della fascia M=6; la somma dei valori minimi per i tre anni non corrispondeva a 36 (36/60 è la soglia di sufficienza del credito), ma a 35 (11+12+12=35).

La correzione permette di ristabilire il valore corretto 11+12+13=36 in quanto non è possibile che la tabella della quinta, che prevede un valore massimo di 22, abbia un punteggio per M=6 uguale a quello della classe quarta che ha un valore massimo di 20.

Il CSPI aveva anche suggerito di rivedere gli intervalli tra i valori limiti.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

- Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all'allegato A dell'ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all'esame di Stato:

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

- Agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate.
- Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

- Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello:
 - a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
 - b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti;
 - c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
RIUNIONE PLENARIA

- Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.
- Il presidente o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all'USR, se l'assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario.
- Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
- Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.
- Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
RIUNIONE PLENARIA

- Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale.
- Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
RIUNIONE PLENARIA

- Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse.
- Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all'albo dell'istituto sede d'esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
RIUNIONE PRELIMINARE

- Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l'arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
- Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.
- Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:
 - a) se nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
 - b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.
- Altri commi omessi perché identici a quelli dell'Ordinanza dell'a.s. precedente.

O.M. 10 del 16.05.2020

GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

LA PROVA D'ESAME

- Le prove d'esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
- Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
 - di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline
 - di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera
 - di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
 - di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
LA PROVA D'ESAME – L'ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO

- L'esame è articolato e scandito in cinque fasi:
 1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi Decreto sulle materie
 2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
 3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione
 4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
 5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".
- Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame
- La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, la cui durata complessiva è indicativamente fissata in 60 minuti.

O.M. 10 del 16.05.2020

GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

IL COLLOQUIO – L'ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO

- L'elaborato da discutere deve riguardare le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta dal Decreto sulle materie
- La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo.
- L'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime **entro il 1° di giugno**
- L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica **entro il 13 giugno**
- **Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato (INSERITO NELL'ORDINANZA DEFINITIVA)**

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
IL COLLOQUIO – LA DISCUSSIONE DEL TESTO DI ITALIANO

- La seconda fase del colloquio è costituita dalla discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e riportato nel documento del consiglio di classe

O.M. 10 del 16.05.2020

GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

IL COLLOQUIO – L' ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA COMMISSIONE

- La terza fase del colloquio è costituita dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione
- Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
- Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida
- La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

- La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio
- La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato.
- Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato B

O.M. 10 del 16.05.2020

GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	1-2	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	3-5	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	6-7	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	8-9	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	10	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	1-2	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	3-5	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	6-7	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	8-9	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	10	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	1-2	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	3-5	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	6-7	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	8-9	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	10	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	1	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	2	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	4	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	5	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	1	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	2	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	3	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	4	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	5	
Punteggio totale della prova				

O.M. 10 del 16.05.2020

GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

- Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge con le seguenti precisazioni:
 - i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio.
 - Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
 - per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

L'ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (in rosso le parti modificate nella versione definitiva)

- Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato analogamente agli altri studenti
- **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI)**
- **Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 7, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.**

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ

- La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
- Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.
- Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
- Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla
- deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ

- **Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.**
- **Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI.**

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

- Gli studenti con DSA certificato sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del PDP
- La commissione d'esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame.
- Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.
- Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato a tali condizioni conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
- Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
- Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
L'ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

- I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo
- Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto
- I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dall'ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO

ARTICOLO 7
(EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- È elaborato entro il 30 maggio 2020
- Deve esplicitare:
 - i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo
 - i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti
 - ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.
- Il documento illustra inoltre:
 - a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa
 - b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nella seconda fase del colloquio
 - c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719
- Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
- Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
IL VOTO FINALE

- Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione
- A ciascun candidato è assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.
- Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.
- Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri deliberati dalla sottocommissione nella seduta preliminare
- Il punteggio integrativo può essere assegnato ai candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato nel colloquio pari almeno a 30 punti

O.M. 10 del 16.05.2020
GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
IL VOTO FINALE – LA LODE

- La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe
 - b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

LA PRIVACY SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Il CSPI suggerisce di precisare nel testo dell'Ordinanza in esame come qualificare nella pubblicazione all'Albo della scuola la promozione negli esami, dando giusta evidenza alla precisazione del Garante della privacy che distingue le forme di pubblicità consentite come l'Albo della scuola, da quelle non consentite, come la pubblicazione degli esiti degli alunni nel sito web della scuola o sui social network.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

LA SICUREZZA

IL CSPI, raccogliendo la forte preoccupazione del mondo della scuola per la situazione sanitaria di emergenza in cui versa il Paese e, consapevole che la situazione non potrà essere mutata nei prossimi mesi, secondo quanto chiarito dalle autorità sanitarie, ritiene indispensabile l'emanazione urgente di un **protocollo di sicurezza nazionale stringente, dettagliato e prescrittivo a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto nell'esame di Stato e degli alunni**. In assenza di tale protocollo o nell'impossibilità di poterne applicare le prescrizioni ritiene indispensabile prevedere con immediatezza la realizzazione a distanza di tutte le operazioni d'esame.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

LA SCANSIONE DEL COLLOQUIO

Il CSPI sottolinea la scansione eccessivamente rigida del colloquio ed evidenzia che la procedura di trasmissione da parte dello studente di un elaborato scritto concernente le discipline di indirizzo, prevista dall' art. 17 dell'Ordinanza, sia incongruente rispetto a quanto previsto dal decreto legge che dispone l'eliminazione delle prove scritte sostituendole con un unico colloquio.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

LA SCANSIONE DEL COLLOQUIO

Il CSPI ritiene pertanto che, ai fini della valorizzazione delle discipline di indirizzo, il docente della disciplina già indicata per lo svolgimento della seconda prova scritta assegni a ciascun candidato, entro il termine delle lezioni, la discussione di un argomento (o analisi di problemi, progetto, ecc.) da svolgere durante il colloquio per dimostrare le conoscenze e le competenze acquisite. Tenuto conto della composizione della commissione con soli docenti appartenenti al consiglio di classe, ritiene non necessaria la trasmissione preliminare di un elaborato scritto sull'argomento.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

LA SCANSIONE DEL COLLOQUIO

Relativamente agli argomenti previsti dall'art. 17, comma 1, e lettere c), d) e) – ovvero il documento proposto dalla commissione, la relazione sui PCTO e l'accertamento su Cittadinanza e Costituzione – si ritiene che debba essere eliminata la sequenza con cui vengono presentati e che si possa ricomprenderli in un unico momento di discussione.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

L'ESAME DEGLI STUDENTI DISABILI, DSA, BES. **ACCOLTA**

Relativamente alle disposizioni previste per l'esame degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, si segnala la necessità di eliminare alcuni riferimenti ridondanti o non pertinenti alla tipologia di prova stabilita dal consiglio di classe, dal momento che le modalità di conduzione del colloquio, i contenuti dello stesso in riferimento alle discipline coinvolte, i criteri di valutazione sono definiti dal consiglio di classe sulla base del PEI (piano educativo individualizzato) degli studenti con disabilità e sulla base del PDP (piano didattico personalizzato) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

In relazione ai criteri di valutazione del colloquio, l'art. 17 dell'ordinanza prevede che la Commissione assegni fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati in una griglia nazionale allegata all'ordinanza.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il CSPI, oltre a sottolineare che nelle sessioni degli esami di stato degli anni precedenti non è mai stata elaborata una griglia di valutazione nazionale per il colloquio con indicatori, descrittori dettagliati e punteggi già definiti e che tale competenza è stata finora attribuita alla commissione d'esame, ritiene che la predisposizione di una griglia di valutazione standardizzata, utilizzabile per tutti gli indirizzi di studio, definita centralmente e pubblicata a poche settimane dall'avvio dell'esame rappresenti un limite all'autonomia delle commissioni d'esame che, essendo interamente composte da docenti della classe, potrebbero orientare in maniera più efficace una griglia di valutazione che tenga conto delle ripercussioni sulla classe della situazione straordinaria determinatasi a causa dell'emergenza Covid 19.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il CSPI chiede pertanto di eliminare la griglia di valutazione nazionale allegata all'ordinanza e dare alle singole commissioni la possibilità di elaborare criteri di valutazione del colloquio coerenti con l'effettiva situazione della classe oppure, in subordine, di modificare la griglia, eliminando i singoli punteggi, per dare la possibilità a ciascuna commissione di calibrare valori ed intervalli, rendendo la valutazione del colloquio coerente alla situazione descritta nel documento del 15 Maggio.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato

IL CREDITO SCOLASTICO

Quanto alla determinazione del credito complessivo del candidato, oltre alla presenza di alcune incongruenze evidenziate in una scheda allegata al parere, il CSPI segnala che nel Decreto Legge non è stata indicata la possibilità di riconversione del credito attribuito ai candidati nel terzo e quarto anno, né è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore dei crediti per la classe quinta.

Si ritiene quindi necessario che in sede di conversione in legge si apportino al decreto le necessarie modifiche.

LE OSSERVAZIONI DEL CSPI ACCOLTA

L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – IL PUNTEGGIO

CLASSE TERZA			CLASSE QUARTA		CLASSE QUINTA ORDINANZA		CLASSE QUINTA CSPI E NUOVA ORDINANZA	
Credito conseguito DPR 122	Credito convertito ai sensi D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito O.M.	Credito conseguito ai sensi D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito O.M.	Media dei voti	Fascia di credito	Media dei voti	Fascia di credito
3	7	11	8	12	M < 5	8-9	M < 5	9-10
4	8	12	9	14	5 ≤ M < 6	10-11	5 ≤ M < 6	11-12
5	9	14	10	15	M = 6	12-13	M = 6	13-14
6	10	15	11	17	6 < M ≤ 7	14-15	6 < M ≤ 7	15-16
7	11	17	12	18	7 < M ≤ 8	16-18	7 < M ≤ 8	17-18
8	12	18	13	20	8 < M ≤ 9	19-20	8 < M ≤ 9	19-20
					9 < M ≤ 10	21-22	9 < M ≤ 10	21-22

Si segnala nella tabella C un errore in corrispondenza della fascia M=6 in quanto la somma dei valori minimi per i tre anni non corrisponde a 36, come dovrebbe essere, ma a 35 (11+12+12=35).

La correzione proposta permette di ristabilire il valore corretto 11+12+13=36 in quanto non è possibile che la tabella della quinta, che prevede un valore massimo di 22, abbia un punteggio per M=6 uguale a quello della classe quarta che ha un valore massimo di 20.

Si suggerisce anche di rivedere gli intervalli tra i valori limiti.

Le osservazioni del CSPI sull'ordinanza degli esami di Stato - LA SICUREZZA

Art. 26

Comma 1

Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3,

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all'articolo 7 e all'articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

o) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

2. Nell'ambito della verbalizzazione di cui all'articolo 22 è altresì riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

Art. 26

Comma 1

ACCOLTA

b) Qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – avvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'autorità competente indicata nel protocollo di sicurezza per l'esame di stato, per le conseguenti valutazioni e decisioni.